

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2025, n. 10.

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2026-2028, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A) nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica)

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali) le parole: *"e di euro 16.481.242,09 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027"* sono sostituite dalle seguenti: *"di euro 14.874.000,00 per l'anno 2026, di euro 16.884.000,00 per gli anni 2027 e 2028 e di euro 26.331.000,00 per l'anno 2029"*.

Art. 3
(Autorizzazione all'acquisto di immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare l'immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia, facente parte del complesso immobiliare denominato "Broletto", di proprietà di soggetti privati, distinto al catasto fabbricati del Comune di Perugia al foglio 252, particella 1550, sub 2, categoria C/1 con superficie catastale di mq 103, che viene iscritto al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del Codice Civile, da destinare a sede strumentale della Regione Umbria, al prezzo complessivo non superiore ad euro 100.000,00 comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto per l'esercizio 2026, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4

(Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)), per il sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento dei consumatori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), residenti nel territorio regionale, sono integrate dell'importo di euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2028.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei Consumatori", Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Art. 5

(Disposizioni in materia di welfare integrativo)

1. A decorrere dal 2026, al fine di sostenere le misure di welfare integrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali) per i dipendenti della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa è previsto un fondo finanziato da risorse annualmente stanziante nei rispettivi bilanci in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare della spesa di personale, determinata ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nei limiti delle risorse disponibili già stanziante dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa, nei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente determinata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con propria deliberazione, a valere sulle risorse disponibili, già stanziante per il finanziamento della spesa di cui all'articolo 1 della l.r. 43/1983, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 del rispettivo Bilancio di previsione.

3. Resta ferma la facoltà di integrazione del finanziamento del fondo di cui al comma 1, con le risorse rese disponibili a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del fondo risorse decentrate del personale del comparto e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono, con proprio atto, gli indirizzi per la gestione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle relazioni sindacali previste a riguardo dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6

(Sostegno alle famiglie numerose)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 300-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) disposte con l'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)) per interventi di sostegno economico alle famiglie numerose, sono integrate, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028, di euro 180.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026-2028.

Art. 7

(Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)

1. Per ciascuno degli anni 2026-2028 le risorse proprie della Regione per il finanziamento aggiuntivo corrente della spesa sanitaria regionale da destinare ai livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programma-

zione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), sono determinate in euro 2.000.000,00.

2. Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2026-2028 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 dicembre 2025

PROIETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Bori, deliberazione n. 1193 del 24 novembre 2025, atto consiliare n. 369 (XII Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 25 novembre 2025;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 15 dicembre 2025 con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Filipponi per la maggioranza e dal Consigliere Agabiti per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 369/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 23 dicembre 2025, deliberazione n. 90.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari della Presidenza e della Giunta regionale - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, comma 2:

- Il decreto legislativo 10 giugno 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199.
- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 6, E.S.), 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 dicembre 2016, n. 16 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91) e 25 luglio 2022, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37).
Il testo dell’art. 27, comma 2, lett. d) è il seguente:

«Art. 27 Legge di stabilità regionale

Omissis.

2. Il disegno di legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:

Omissis.

d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

Omissis.».

Nota all’art. 2:

- Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5, recante “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 30 luglio 2025, n. 37), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8 Concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

1. Al fine di garantire il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica richiesto alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 786, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), nelle more della definizione delle procedure previste al medesimo comma per il riparto del concorso alla finanza pubblica tra le Regioni, è autorizzato l’accantonamento di euro 5.493.747,36 per l’anno 2025, di euro 14.874.000,00 per l’anno 2026, di euro 16.884.000,00 per gli anni 2027 e 2028 e di euro 26.331.000,00 per l’anno 2029 alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.».

Nota all’art. 3, comma 1:

- Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ed è stato pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n. 79, E.S..
Si riporta il testo dell’art. 826, comma terzo:

«Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

Omissis.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la

loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.».

Note all'art. 4, comma 1:

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 31 dicembre 2021, n. 77), come modificato dalla legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2023, n. 61), è il seguente:

«Art. 2

Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento.

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento e agevolare l'accesso alle procedure) e successive modificazioni, la Regione concede un contributo a fondo perduto di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00, ai consumatori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della medesima legge, residenti nel territorio regionale anche non in possesso di un provvedimento di omologazione del giudice ai sensi della citata legge 3/2012.
 2. Le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00 in funzione del numero di domande pervenute, delle spese documentate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente, sono definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
 3. La Giunta regionale con propria deliberazione, per le finalità di cui al comma 1, definisce forme di collaborazione con la Fondazione Umbria contro l'usura di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura), anche in relazione alle modalità di concessione del contributo ai sensi del comma 2, nell'ambito delle attività da essa svolte a favore di coloro che, incontrando difficoltà di accesso al credito a causa del sovraindebitamento, sono potenziali vittime del reato di usura.
 4. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 40.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei Consumatori", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, lett. b) della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (pubblicata nella G.U. 30 gennaio 2012, n. 24), come modificato dai decreti legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 248), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294) e 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269, E.S.), convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 179 (in S.O. alla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319):

«Art. 6

Finalità e definizioni

Omissis.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

Omissis.

b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.».

Note all'art. 5, commi 1 e 2:

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 agosto 2023, n. 38), è il seguente:

«Art. 10

Disposizioni in materia di welfare integrativo.

1. Al fine di sostenere le misure di welfare integrativo per i dipendenti della Giunta regionale è istituito un fondo finanziato da risorse annualmente stanziato nel bilancio regionale in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare degli oneri per il trattamento economico del personale riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente norma e nei limiti delle risorse disponibili già stanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, nella misura massima di euro 287.322,00, è annualmente determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, a valere sulle risorse disponibili, già stanziate per il

finanziamento della spesa di cui all'articolo 1 della L.R. 43/1983, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

3. Resta ferma la facoltà di integrazione del finanziamento del fondo di cui al comma 1, con le risorse rese disponibili a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del fondo risorse decentrate del personale del comparto e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

4. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, gli indirizzi per la gestione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle relazioni sindacali previste a riguardo dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.»

- Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), è stato modificato e integrato con: decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2019, n. 207) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 2 novembre 2019, n. 257), decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 (in G.U. 21 settembre 2019, n. 222) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20 novembre 2019, n. 272), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301), decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137 (in G.U. 2 dicembre 2019, n. 282) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2 (in G.U. 31 gennaio 2020, n. 25), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2019, n. 304), decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31 dicembre 2019, n. 305) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2020, n. 51), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, E.S.) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110), decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 8 aprile 2020, n. 94, E.S.) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 6 giugno 2020, n. 143), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203) convertito in legge, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 7 ottobre 2020, n. 248) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 3 dicembre 2020, n. 300), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322), decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31 dicembre 2020, n. 323) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 1° marzo 2021, n. 51), decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22 marzo 2021, n. 70) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120), decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22 aprile 2021, n. 96) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21 giugno 2021, n. 146), decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25 maggio 2021, n. 123) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. alla G.U. 24 luglio 2021, n. 176), decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21 ottobre 2021, n. 252) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20 dicembre 2021, n. 301), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17 maggio 2022, n. 114) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164), decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29 dicembre 2022, n. 303) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27 febbraio 2023, n. 49), decreto legge 17 marzo 2023, n. 25 (in G.U. 17 marzo 2023, n. 65) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (in G.U. 15 maggio 2023, n. 112), decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 (in G.U. 19 settembre 2023, n. 219) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16 novembre 2023, n. 268), decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (in G.U. 18 ottobre 2023, n. 244) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16 dicembre 2023, n. 293), decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in G.U. 28 dicembre 2023, n. 301), legge 5 marzo 2024, n. 21 (in G.U. 12 marzo 2024, n. 60), legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2024, n. 305) e decreto legge 30 giugno 2025, n. 95 (in G.U. 30 giugno 2025, n. 149) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 9 agosto 2025, n. 184).

Si riporta il testo dell'art. 33, comma 2:

«Art. 33.

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

Omissis.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del

predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, recante "Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali" (pubblicata nel B.U.R. 16 novembre 1983, n. 72), è il seguente:

«Art. 1
Finalità.

La Regione assicura ai dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o ai superstiti indicati nell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti nella misura indicata nel successivo art. 2.

Detto trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.».

Nota all'art. 6:

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16), 18 aprile 2023, n. 4 (in B.U.R. 26 aprile 2023, n. 22), 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52), 25 settembre 2024, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2024, n. 50), 15 ottobre 2024, n. 21 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 ottobre 2024, n. 53), 28 ottobre 2024, n. 22 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 ottobre 2024, n. 56) e 4 novembre 2024, n. 25 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 6 novembre 2024, n. 57).

Il testo dell'art. 300-bis, comma 4 è il seguente:

«Art. 300-bis
Sostegno alle famiglie numerose.

Omissis.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 180.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2020-2022.».

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge di contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)" (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44), è il seguente:

«Art. 6
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento
di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA.

1. Per l'anno 2013, la Regione integra, con risorse proprie, il finanziamento della spesa sanitaria regionale

dell'importo di euro 700.000,00.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, da destinare al finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, sono iscritte alla UPB 12.01.005 "Finanziamento livelli di assistenza sanitaria" (cap. 2272 N.I.) - parte Spesa - del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2013.

3. Le risorse di cui al presente articolo possono essere integrate dalla Giunta regionale, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN).

4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento sanitario aggiuntivo corrente di cui al presente articolo.

5. Per gli anni 2014 e successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.».

- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

Omissis.».

TABELLA A)

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	Titolo	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO 2027	STANZIAMENTO 2028
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	L.R. 28/12/2016, n. 16: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017) . Articolo 4. Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria)	3	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	L.R. 22 dicembre 2023 , n. 17 :Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024). - Art. 8 Programma di sviluppo rurale 2014/2022 e Complemento per lo sviluppo rurale 2021/2027 - Anticipazione fondi Agea)	1 2	13.413.200,00 12.037.000,00	13.385.200,00 12.037.000,00	9.935.200,00 12.037.000,00